

Determina N. 353 del 07/07/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- con nota del 22 aprile 2026, prot. ASST n. 30980, l'Università degli studi di Foggia ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Luca Battisti medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Cardiologia 1 (SS UCC – Unità Cardio Coronarica), inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Luca Battisti presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Cardiologia 1 ha confermato la volontà di garantire al dott. Luca Battisti la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Foggia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell’apparato cardiovascolare;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Foggia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Luca Battisti di attività formativa professionalizzante presso la SC Cardiologia 1 (SS UCC – Unità Cardio Coronarica), non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE EXTRA-RETE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA**

TRA

l'Università degli studi di Foggia - Facoltà di medicina e chirurgia (di seguito denominata "Università"), con sede in Viale L. Pinto - 71122 Foggia, rappresentata dal Preside pro-tempore prof. Giuseppe Carrieri, nato a Bari il 3 novembre 1960

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata "ASST"), con sede in Piazza OMS - 24127 Bergamo, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 3 maggio 1960
di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382);

VISTI:

- il d.lgs. 17 agosto 1998 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO CHE:

- presso l'Università è attiva la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare;
- la rete formativa delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università è definita dal vigente Protocollo d'Intesa stipulato tra l'Università e la Regione

Puglia per la formazione specialistica ex art. 6, II comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502. per specifiche esigenze didattico – formative;

- presso l'ASST è presente la SS UCC – (Unità Cardio Coronarica) presso la quale opera personale qualificato ed esperto, provvista delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento di parte del tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione di area medica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'ASST si impegna a ospitare, presso la SS UCC – (Unità Cardio Coronarica), il dott. Luca Battisti, iscritto alla scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università, per il periodo riportato nel progetto formativo e con il consenso del Consiglio della scuola di specializzazione. L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

La permanenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASST sarà finalizzata al completamento della propria formazione e allo svolgimento di attività di formazione pratica per l'acquisizione di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche tipologie di attività per le quali l'ASST dispone di adeguate risorse umane e strumentali.

Nel periodo di permanenza del medico in formazione specialistica, l'ASST garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture e attrezzature medico - sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze professionali, scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, anche in riferimento:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 3

Le attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si svolgeranno sotto la supervisione del dott. Mauro Gori, dirigente medico presso la SS UCC – (Unità Cardio Coronarica).

ARTICOLO 4

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse per il medico in formazione specialistica ospitato dall'ASST, verranno stabilite dai competenti Organi accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

L'Università si dichiara disponibile a fornire con modalità e forme da concordare e, comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente convenzione.

ARTICOLO 6

Il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la sua permanenza, sarà tenuto al rispetto delle norme interne dell'ASST e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il medico in formazione

specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l’ASST fornirà all’esperto di radioprotezione dell’Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall’art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “esposto”, alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l’Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “esposto”, l’Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all’ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l’ASST provvederà, all’informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall’art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato “esposto”, l’ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

ARTICOLO 8

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all’esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della

presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del d.lgs. n. 368/1999, l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ARTICOLO 10

Per l'attuazione della presente convenzione non consegirà per le Parti alcun ulteriore onere finanziario.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti.

ARTICOLO 11

Qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio deciderà secondo diritto.

La sede dell'arbitrato è fissata in Bergamo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione avrà durata pari a quella del tirocinio richiesto e autorizzato dalle Parti.
Potrà essere rinnovata su richiesta formale della Parte proponente.

ARTICOLO 13

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è soggetta all'imposta di bollo. Le spese di bollo sono a carico dell'Università. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 38 del DPR 26 ottobre 1972 n. 364.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli studi di Foggia

Facoltà di medicina e chirurgia

Il Preside

prof. Giuseppe Carrieri

ASST Papa Giovanni XXII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 358/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/07/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
